

**SENTENZA
N. 3/2024**



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL TRENTINO – ALTO ADIGE/SÜDTIROL

SEDE DI TRENTO

composta dai magistrati:

Chiara BERSANI Presidente

Robert SCHÜLMERS VON PERNWERTH Consigliere

Massimo AGLIOCCHI Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 4772** del registro di Segreteria,
promosso dalla Procura regionale nei confronti di:

- **G. F.M.**, nato a OMISSIS il OMISSIS e residente in OMISSIS (C.F.
OMISSIS);

- **L.D.**, nato a OMISSIS il OMISSIS e residente in OMISSIS (C.F.
OMISSIS);

- **C.G.**, nata a OMISSIS il OMISSIS e residente in OMISSIS (C.F.
OMISSIS);

- **G.L.**, nato a OMISSIS il OMISSIS e residente in OMISSIS (C.F.
OMISSIS);

- **C.A.**, nata a OMISSIS il OMISSIS e residente in OMISSIS (C.F.
OMISSIS);

rappresentati e difesi dall'avv. Roberto Bertuol del Foro di Trento (C.F.
OMISSIS), P.E.C.: avvrobotobertuol@recapitopec.it e dall'avv. Andrea

Seraglio Forti del Foro di Trento, (C.F. OMISSIS), P.E.C.:

avvandreaseraglioforti@recapitopec.it e presso il loro studio domiciliati

in Trento, via Calepina n. 75;

- esaminati tutti gli atti ed i documenti di causa;

- uditi, nell'udienza camerale del 14 febbraio 2024, con l'assistenza del

segretario dott. Bruno Mazzon, il magistrato relatore cons. Massimo

Agliocchi, il Pubblico Ministero nella persona del sostituto Procuratore

generale Adamo Nicola Pepe e l'avv. Nicola Zilio in sostituzione dell'avv.

Roberto Bertuol per i convenuti.

RITENUTO IN FATTO

1. La Procura regionale ha citato in giudizio i sigg. G.F.M., in qualità di

Sindaco del Comune di OMISSIS, L.D., in qualità di Vicesindaco, C.G.,

G.L., in qualità di Assessori, e C.A., in veste di Vicesegretario comunale,

per aver disposto l'assunzione di personale alle dipendenze dell'Ufficio

di staff del Sindaco e della Giunta comunale senza che ne ricorressero

le condizioni.

Sostiene l'attore che la possibilità di assunzione diretta di addetti agli

Uffici di staff è normativamente prevista solo per reperire alte

professionalità, per l'ausilio alle funzioni di controllo e di indirizzo politico

ed è posta alle dirette dipendenze dell'Organo politico, in base a quanto

disposto dall'art. 41 del D.P.G.R. 1° febbraio 2005 n. 2/L, dall'art. 90 del

TUEL nazionale e dallo stesso Regolamento organico del personale

dipendente del Comune di OMISSIS (art. 3-bis, c. 2).

Nel caso di specie, invece, l'assunzione della sig.ra OMISSIS nel profilo

professionale di OMISSIS, per il periodo OMISSIS, sarebbe avvenuta in

assenza dei presupposti di legge e per svolgere funzioni ordinarie finalizzate a smaltire l'arretrato accumulato dagli uffici comunali, come emergerebbe dagli atti versati in giudizio (in particolare deliberazione di Giunta comunale n. 41/2017, nota del Sindaco d.d. 23/01/2020, relazione del Vicesegretario comunale d.d. 07/02/2023). Pertanto, le retribuzioni erogate alla collaboratrice costituirebbero, in tesi, danno erariale, che viene quantificato nell'importo di euro 16.989,70. La Procura sostiene la riconducibilità delle condotte ai convenuti in quanto partecipanti alla deliberazione n. 41/2017 ed al Vicesegretario comunale per aver reso il parere di regolarità tecnico amministrativa e ritiene che il danno possa essere imputato a titolo di colpa grave con ripartizione in parti uguali, per una quota pro capite pari ad euro 3.397,94.

2. Con comparsa di risposta depositata il 3 novembre 2023 i convenuti, nel ribadire le deduzioni difensive già rassegnate in fase preprocessuale, hanno svolto difese nel merito. Tuttavia, manifestando l'interesse ad una immediata definizione del giudizio, hanno preliminarmente chiesto di avvalersi del rito abbreviato di cui all'art. 130 c.g.c., mediante versamento dell'importo di euro 1.020,00 ciascuno, corrispondente al 30% della pretesa attorea.

La Procura, con parere d.d. 25 luglio 2023 allegato dalla difesa alla comparsa di risposta, ha reso parere favorevole alla richiesta formulata non ravvisando un indebito arricchimento dei convenuti e ritenendo congrua la somma offerta in un'ottica di deflazione dei giudizi.

3. All'udienza camerale del 6 dicembre 2023 il difensore delle convenute ha insistito per l'accoglimento dell'istanza e il P.M. ha ribadito il proprio

parere favorevole al rito abbreviato.

4. Con decreto di questa Sezione n. 3/2023, depositato il 7 dicembre 2023, la richiesta di rito abbreviato è stata accolta ed è stata determinata la somma dovuta, ai fini della definizione del giudizio, nell'importo di **euro 1.020,00** a carico di ciascun convenuto; è stato stabilito il termine per il pagamento e per il deposito dell'originale della quietanza attestante l'avvenuto versamento e della reversale d'incasso dell'amministrazione, nonché fissata la data della camera di consiglio per la definizione del presente procedimento e l'assunzione dei provvedimenti consequenziali.

5. Con nota del 15 gennaio 2024 i difensori dei convenuti hanno depositato copia delle contabili dei bonifici effettuati e degli ordinativi d'incasso di tesoreria della somma determinata con il ridetto decreto n. 3/2023 di questa Sezione.

6. All'odierna udienza in camera di consiglio il Pubblico Ministero, preso atto dell'avvenuto tempestivo pagamento, non si è opposto alla definizione del giudizio a spese compensate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

A. Il codice di giustizia contabile (d.lgs. n. 174/2016), ha introdotto, nell'ambito dei procedimenti speciali alternativi al rito ordinario, l'istituto processuale del rito abbreviato, cui ha attribuito una funzione deflattiva della giurisdizione di responsabilità e lo scopo di garantire l'incameramento certo e immediato di somme risarcitorie all'Erario.

In particolare, la disciplina di tale speciale rito è racchiusa nell'art. 130 del codice che introduce, quanto al primo grado, la possibilità del

soggetto convenuto nel giudizio di responsabilità amministrativa di chiedere nella comparsa di risposta, previa acquisizione del concorde parere del Pubblico Ministero, la definizione alternativa del giudizio *“mediante il pagamento di una somma non superiore al 50% della pretesa risarcitoria azionata in citazione”*.

La ridetta disposizione (art. 130 cit., c. 4) esclude comunque espressamente l'ammissibilità di tale modalità di definizione del giudizio *“nei casi di doloso arricchimento del danneggiante”*.

Nel caso l'istanza sia ritenuta ammissibile ed accoglibile il Collegio, motivando in ordine alla congruità della somma proposta, in ragione della gravità della condotta del convenuto e dell'entità del danno, con decreto in camera di consiglio determina la somma dovuta, stabilendo un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il versamento, e quindi fissa la successiva udienza, sempre in camera di consiglio, per accertare *“l'avvenuto tempestivo e regolare versamento, in unica soluzione, della somma determinata”* (art. 130 cit., c. 7).

Nell'ipotesi di omesso adempimento a quanto previsto nel decreto, il giudizio prosegue con rito ordinario (art. 130, c. 10), mentre ove il pagamento della somma determinata con il decreto sia ritualmente effettuato il Collegio *“definisce il giudizio con sentenza, provvedendo sulle spese”* (art. 130, c. 8). La sentenza pronunciata in primo grado nelle forme del rito abbreviato non è impugnabile, per espressa previsione normativa (art. 130, c. 9).

B. Ciò premesso, si rileva che nella fattispecie in esame il Collegio ha ritenuto che si siano realizzate tutte le condizioni previste per la

definizione del giudizio nelle forme del rito abbreviato. Invero, il Collegio con decreto n. 3/2023 ha determinato, per la definizione del giudizio, in **euro 1.020,00** la somma da versare da ciascun convenuto in favore del Comune di OMISSIS, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del citato decreto, e i convenuti hanno tempestivamente provveduto al pagamento dell'importo, come emerge dalla nota di deposito altrettanto tempestivamente depositata dai difensori in data 15 gennaio 2024, corredata dalle varie contabili dei pagamenti effettuati e dagli ordinativi d'incasso sottoscritti dal responsabile del servizio finanziario.

Stante l'esatto adempimento, nulla osta alla definizione del giudizio di responsabilità nelle forme del rito alternativo a quello ordinario, con le già ricordate conseguenze processuali che derivano dalla scelta di tale regime, identificabili nella preclusione alla prosecuzione del giudizio con rito ordinario e nella non impugnabilità della sentenza di primo grado.

C. Le spese sono compensate, stante la richiesta dell'istante e l'assenso del Pubblico Ministero alla compensazione (questa Sezione giurisdizionale, n. 76/2020; Sezione di Appello per la Sicilia, n. 37/2019; Sez. Giur. Veneto, n. 48/2019 e conformi).

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol - Sede di Trento, definitivamente pronunciando, dichiara definito il giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al **n. 4772** nei confronti dei convenuti in epigrafe indicati ai sensi dell'art. 130 del codice di giustizia contabile, per intervenuto pagamento della somma determinata con decreto collegiale n. 3/2023.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Trento, nella Camera di consiglio del 14 febbraio 2024.

IL CONS. ESTENSORE

IL PRESIDENTE

(Massimo AGLIOCCHI)

(Chiara BERSANI)

F.to digitalmente

F.to digitalmente

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 19 febbraio 2024

Il Funzionario preposto

dott. Bruno Mazzon

F.to digitalmente

DECRETO

Si dispone, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che a cura della Segreteria venga apposta, sull'originale della presente sentenza, l'annotazione per cui in caso di riproduzione della stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti nominati.

IL PRESIDENTE

(Chiara BERSANI)

F.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 19 febbraio 2024

Il Funzionario preposto

(dott. Bruno Mazzon)

F.to digitalmente

In esecuzione del sopra esteso provvedimento, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione o riproduzione della presente decisione in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti nominati.

Trento, 19 febbraio 2024

Il Funzionario preposto

(dott. Bruno Mazzon)

F.to digitalmente